

Codice A1817A

D.D. 11 giugno 2019, n. 2061

**Nulla osta ai soli fini idraulici e autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione ai fini del rinnovo della concessione per occupazione area a terra, zattera galleggiante (già autorizzata con D.D. n 615 del 09/05/2005) e campo boe a lago sul Lago Maggiore in Comune di Dormelletto (NO) interessante e antistante le aree censite al N.C.T. mapp.li 480 e 481 del Fg. 8. Richiedente: Ditta ERREBI S.a.s..**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

- I. di autorizzare, per quanto di competenza e fatte salve le verifiche e/o l'acquisizione delle autorizzazioni di legge, ai fini della sola disciplina della navigazione, la Ditta ERREBI S.a.s. al mantenimento per rinnovo della concessione all'occupazione area a terra, zattera galleggiante (già autorizzata con D.D. n° 615 del 09/05/2005) e campo boe a lago sul Lago Maggiore in Comune di Dormelletto (NO) interessante e antistante le aree censite al N.C.T. mapp.li 480 e 481 del Fg. 8;
- II. che nulla osta, ai soli fini idraulici, affinché alla Ditta ERREBI S.a.s. possa essere rilasciata l'autorizzazione al mantenimento delle opere e occupazioni di cui al punto I), in Comune di Dormelletto (NO);  
L'occupazione nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel file degli elaborati grafici allegati all'istanza in questione che, debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) le opere dovranno essere mantenute in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse;
- 2) il titolare del presente provvedimento è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente autorizzazione;
- 3) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità;
- 4) Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi;
- 5) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso agli organi giurisdizionali competenti nei termini di legge entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Geol. Ing. Mauro SPANO'

*I funzionari estensori:*  
*Ing. F. Campagnoni*  
*Dott.<sup>ssa</sup> E. Frosio*